

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 176 14 DIC. 2018
IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n.13PM/PC del 06/07/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra [REDACTED] CF: [REDACTED] nata a [REDACTED] e ivi residente in [REDACTED] nella qualità di trasgressore per l'accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio nel terreno di sua proprietà ubicato in [REDACTED] individuato in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] in violazione all'art.1 c.4° dell' Ordinanza Sindacale n° 14 del 23/5/2014, prevenzione incendi;

L'infrazione è stata accertata in data 03/07/2014 [REDACTED]
Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 30/7/2014 (emessa CAD);
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA


Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 1.032,00 più Euro 18,30 per spese postali di notifica, per un Totale di Euro **1.050,30** ;

INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.
Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 14 DIC. 2018

Il Pers. Off. Prot. Civile



Il Dirigente P.M.
COMANDANTE DELLA P.M.
Comm. Roberto Cona

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.